



Consiglio regionale della Calabria

GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

Allegato A) al dispositivo del Garante n. 9 del 24 settembre 2026

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE REGIONALE MULTIDISCIPLINARE A SUPPORTO DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato della Regione Calabria, in attuazione delle funzioni attribuite dalla legge regionale 15 marzo 2023, n. 10, nonché dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, intende promuovere la costituzione di una Rete regionale multidisciplinare per la tutela delle vittime di reato, quale strumento di collaborazione, raccordo e integrazione tra i soggetti pubblici e privati che operano, a diverso titolo, nel campo della prevenzione, tutela, assistenza, protezione e sostegno delle vittime di reato.

A tal fine, con il presente Avviso si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati ad aderire alla Rete.

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e adesioni da parte di enti pubblici e privati interessati a partecipare alla costituzione della Rete regionale multidisciplinare per la tutela delle vittime di reato (di seguito, "Rete").

La Rete costituisce uno strumento permanente di supporto, consultazione, raccordo e collaborazione multidisciplinare a supporto del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

La Rete è finalizzata, in particolare, a:

- a)** favorire il coordinamento operativo e la collaborazione tra i soggetti aderenti a tutela delle vittime di reato;
- b)** promuovere e facilitare l'accesso delle vittime ai servizi informativi, di assistenza, protezione e accompagnamento;
- c)** supportare l'attività dell'Ufficio del Garante attraverso contributi consultivi, propositivi e tecnico-operativi;
- d)** favorire la condivisione e l'adozione delle migliori pratiche in materia di prevenzione, presa in carico e sostegno delle vittime di reato;
- e)** promuovere forme di collaborazione e integrazione tra soggetti pubblici e privati, valorizzandone competenze, esperienze e specificità.

La costituzione e il funzionamento della Rete sono improntati ai principi di trasparenza, partecipazione, collaborazione istituzionale, corresponsabilità e sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Il presente Avviso non costituisce procedura concorsuale o selettiva o comparativa e non è finalizzato alla formazione di graduatorie, all'attribuzione di punteggi ovvero all'affidamento di

incarichi o all'erogazione di contributi. Esso è esclusivamente volto a raccogliere le adesioni dei soggetti interessati a partecipare alla Rete, ferma restando la successiva definizione delle modalità di collaborazione con ciascun aderente secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

ARTICOLO 2

Soggetti ammessi

Possono manifestare il proprio interesse ad aderire alla Rete i soggetti pubblici e privati che, per natura, finalità istituzionali, competenze, attività svolte o esperienza maturata, possano contribuire al perseguimento delle finalità della Rete e alle attività di tutela, assistenza, protezione, prevenzione e sostegno delle vittime di reato.

In particolare, possono presentare manifestazione di interesse:

- a)** enti pubblici territoriali e istituzionali;
- b)** enti del Terzo Settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c)** associazioni, enti e organizzazioni che operano nel campo della prevenzione, della tutela e del supporto alle vittime di reato;
- d)** istituzioni scolastiche, università e centri di ricerca;
- e)** ordini e collegi professionali;
- f)** aziende sanitarie e strutture socio-sanitarie;
- g)** cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni con comprovata esperienza negli ambiti di interesse della Rete;
- h)** altri soggetti qualificati che operano nel settore della tutela dei diritti, delle pari opportunità, dell'inclusione sociale e della protezione delle persone vulnerabili.

Le amministrazioni dello Stato, le Autorità giudiziarie, le Forze dell'Ordine, e gli altri soggetti istituzionali possono partecipare alla Rete anche mediante adesione istituzionale, intesa, protocolli o altre forme di collaborazione promosse direttamente dal Garante, nel rispetto delle rispettive competenze e della loro autonomia, senza necessità di partecipare alla procedura di manifestazione di interesse disciplinata dal presente Avviso.

ARTICOLO 3

Scopo del progetto e obiettivi specifici

La Rete nasce con lo scopo di favorire una collaborazione stabile, coordinata e multidisciplinare tra i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio della Regione Calabria nella prevenzione, tutela, assistenza, protezione e sostegno delle vittime di reato.

Essa intende rafforzare e rendere più efficace il sistema regionale di tutela, assistenza, protezione e sostegno delle vittime di reato, valorizzando e mettendo in relazione le competenze, le esperienze, le professionalità e i servizi già presenti sul territorio, favorendo il coordinamento degli interventi e una più efficace risposta ai bisogni delle vittime.

La partecipazione alla Rete valorizza le specificità, le competenze e l'autonomia di ciascun soggetto aderente, favorendo il raccordo e la collaborazione tra le diverse realtà territoriali e con l'Ufficio del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

In particolare, costituiscono obiettivi specifici della Rete:

- a)** favorire il coordinamento operativo tra gli enti, le associazioni, le organizzazioni, i servizi e gli altri soggetti aderenti, al fine di migliorare la risposta complessiva ai bisogni delle vittime di reato;
- b)** promuovere l'accesso ai servizi informativi, di assistenza, protezione e accompagnamento, favorendo la conoscenza e la valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio regionale;
- c)** supportare l'attività dell'Ufficio del Garante, attraverso contributi consultivi, propositivi, tecnici e operativi nelle materie di interesse;

- d)** favorire la mappatura dei servizi e delle competenze presenti sul territorio regionale, anche al fine di rendere maggiormente conoscibili e accessibili le risorse disponibili a favore delle vittime;
- e)** condividere e promuovere buone pratiche e modelli di intervento, con particolare riferimento alla prevenzione, alla presa in carico, all'assistenza e al sostegno delle vittime;
- f)** promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori pubblici e privati e, più in generale, alla cittadinanza;
- g)** favorire attività di ricerca, raccolta e analisi dei dati, anche attraverso la realizzazione di studi, monitoraggi e report sulle condizioni e sui bisogni delle vittime di reato in Calabria;
- h)** contribuire alla definizione e al miglioramento delle politiche regionali in materia di tutela delle vittime di reato, attraverso il confronto e la collaborazione con gli organismi e gli enti competenti;
- i)** promuovere la realizzazione di progetti integrati e iniziative comuni, anche attraverso la sottoscrizione di Protocolli d'intesa e accordi operativi;
- j)** favorire la sperimentazione di modelli innovativi di collaborazione e di intervento, adeguati alle diverse esigenze territoriali e alle specificità delle vittime.

Per il perseguimento delle proprie finalità, i soggetti aderenti possono mettere a disposizione, secondo le rispettive competenze e disponibilità, conoscenze, professionalità, esperienze, servizi e strumenti, partecipando alle attività concordate nell'ambito della Rete.

La Rete è coordinata dal Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, che ne promuove le attività, convoca gli incontri e individua gli ambiti prioritari di intervento. Il Garante può istituire tavoli tecnici o gruppi di lavoro tematici, anche temporanei, definendone composizione e modalità di funzionamento.

ARTICOLO 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti interessati a partecipare alla Rete, diversi dalle amministrazioni dello Stato, dalle Autorità giudiziarie, dalle Forze dell'Ordine e dagli altri soggetti istituzionali coinvolti direttamente dal Garante, possono presentare apposita manifestazione di interesse, finalizzata all'adesione alla Rete.

La manifestazione di interesse è redatta in forma libera e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con firma autografa o firma digitale.

Nella manifestazione di interesse il soggetto richiedente dovrà indicare, in maniera sintetica:

- a)** la denominazione e i dati identificativi dell'ente o dell'organizzazione;
- b)** il nominativo e i recapiti del legale rappresentante;
- c)** una breve descrizione delle finalità, delle attività e delle esperienze maturate dal soggetto;
- d)** l'interesse ad aderire alla Rete e, ove ritenuto opportuno, gli ambiti nei quali intende offrire il proprio contributo e collaborare con il Garante.

Alla manifestazione di interesse potrà essere allegata una breve presentazione dell'ente, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile a illustrare le competenze, le esperienze e le attività svolte in ambiti coerenti con le finalità della Rete.

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: garantetutelavittimedireato@pec.consrc.it entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, ai fini della prima costituzione della Rete.

La Rete ha carattere aperto e permanente. Successivamente alla sua prima costituzione, il Garante può disporre periodicamente l'aggiornamento e l'integrazione, mediante l'ammissione di ulteriori soggetti che presentino le caratteristiche previste dal presente Avviso. La partecipazione alla presente procedura è gratuita e non comporta alcun onere a carico del soggetto richiedente.

L'Ufficio del Garante procede all'istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute, al termine della quale il Garante, con proprio dispositivo, approva l'elenco dei soggetti ammessi. La Rete è costituita dai soggetti ammessi a seguito della presente procedura e dai soggetti istituzionali coinvolti direttamente dal Garante secondo sopra previsto.

ARTICOLO 5

Criteri di individuazione e ammissione alla Rete

I soggetti aderenti all'iniziativa devono svolgere attività coerenti con le finalità della Rete e operare nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa vigente e dei principi di legalità, eticità e tutela dei diritti.

Costituiscono elementi di particolare interesse, l'esperienza maturata in ambiti affini alla tutela delle vittime di reato, quali, a titolo esemplificativo, la violenza di genere, la violenza domestica, la tutela dei minori, la disabilità, la tratta, le dipendenze, la marginalità, la mediazione e l'inclusione sociale, nonché la presenza e l'operatività sul territorio regionale.

I soggetti interessati dovranno assicurare, per quanto di propria competenza, il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, per gli enti ai quali si applica, delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 6

Protocolli d'intesa e accordi operativi

A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse e delle adesioni, nonché del coinvolgimento dei soggetti istituzionali secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Garante potrà procedere alla definizione di specifiche forme di collaborazione con i soggetti partecipanti alla Rete.

A tal fine, il Garante potrà sottoscrivere Protocolli d'intesa o accordi operativi con i soggetti aderenti e definire, con le amministrazioni dello Stato, le Autorità giudiziarie, le Forze dell'Ordine e gli altri soggetti istituzionali, le forme di collaborazione ritenute più appropriate, calibrate in relazione alle rispettive competenze, funzioni istituzionali e disponibilità.

I Protocolli d'intesa e gli accordi operativi potranno disciplinare, in particolare:

- a) gli ambiti di collaborazione tra il Garante e il soggetto aderente;
- b) le attività, le iniziative e i progetti da realizzare congiuntamente;
- c) le modalità di partecipazione ai tavoli tecnici, gruppi di lavoro e attività della Rete;
- d) l'eventuale collaborazione nella realizzazione di attività formative, informative e di sensibilizzazione;
- e) l'eventuale collaborazione nelle attività di ricerca, raccolta dati, monitoraggio e predisposizione di studi e report;
- f) le modalità di condivisione delle esperienze e delle buone pratiche;
- g) gli eventuali impegni e le responsabilità assunti dalle parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e organizzative;
- h) ogni ulteriore modalità di collaborazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità della Rete.

La definizione delle modalità di collaborazione avverrà tenendo conto delle specificità di ciascun soggetto aderente, con l'obiettivo di valorizzarne le competenze, le professionalità, le esperienze e le risorse disponibili.

L'adesione alla Rete non determina automaticamente l'obbligo di sottoscrivere un Protocollo d'intesa o un accordo operativo, né comporta l'affidamento di incarichi, l'attribuzione di

contributi o altri vantaggi economici. Le eventuali attività di collaborazione saranno definite nell'ambito degli specifici strumenti che il Garante riterrà di attivare.

I Protocolli d'intesa, gli accordi operativi e le altre forme di collaborazione istituzionale costituiscono, pertanto, gli strumenti attraverso i quali dare concreta attuazione alla collaborazione tra il Garante e i soggetti partecipanti alla Rete, nel rispetto delle finalità della stessa e delle competenze proprie di ciascuna parte.

Il Garante potrà, nel corso del tempo, promuovere ulteriori forme di collaborazione, aggiornare i contenuti degli accordi già sottoscritti ovvero procedere all'integrazione della Rete con nuovi soggetti, in coerenza con le finalità istituzionali e con le esigenze di tutela delle vittime di reato.

ARTICOLO 7

Clausola di salvaguardia

Il Garante si riserva la facoltà di annullare, revocare, modificare, integrare, sospendere o interrompere, in tutto o in parte, la presente procedura per motivate ragioni di interesse pubblico, esigenze organizzative, sopravvenute disposizioni normative o altre circostanze motivate, senza che i soggetti interessati possano vantare pretese, diritti o aspettative nei confronti dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, con sede presso il Consiglio regionale della Calabria, Via Cardinale Portanova s.n.c., Reggio Calabria.

I dati personali forniti in relazione alla presente procedura saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali saranno raccolti presso l'Ufficio del Garante regionale e saranno trattati dal Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

ARTICOLO 9

Pubblicità ed efficacia

Il presente Avviso sarà pubblicato sulla pagina istituzionale del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscibilità.

Il presente Avviso sarà pubblicato al seguente indirizzo:

[Pagina istituzionale del Garante – Avvisi](#)

Dell'esito della procedura, consistente nella raccolta delle manifestazioni di interesse e nella costituzione della Rete, sarà data la medesima pubblicità indicata al comma 2.

La pubblicazione dell'esito sul sito istituzionale del Garante costituirà notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

Il Garante potrà dare ulteriore diffusione all'Avviso e alle successive comunicazioni relative alla Rete attraverso gli strumenti istituzionali ritenuti più idonei, nel rispetto della normativa vigente.

Ciascun soggetto aderente può recedere dalla Rete in qualsiasi momento mediante comunicazione al Garante. Il Garante può disporre, previa comunicazione al soggetto interessato, la cancellazione dalla Rete in caso di venir meno delle condizioni per la partecipazione alla Rete, sopravvenuta incompatibilità con le finalità della Rete o grave

inosservanza degli impegni eventualmente assunti nell'ambito di specifici Protocolli d'intesa o accordi operativi.

F.to
Il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Avv.to Antonio Lomonaco